

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 19/06/2024

FATTO

A. In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 24/05/2019 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 19/06/2023, il ricorrente si rivolge all'Arbitro, al quale chiede il rimborso dell'importo di € 2.049,49, calcolato secondo il criterio pro rata temporis e al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo, a titolo di rimborso della quota non maturata delle commissioni di distribuzione e delle commissioni dell'intermediario finanziario, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione.

B. Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo: che il cliente ha sottoscritto quietanza liberatoria, confermando di aver ricevuto dall'intermediario il rimborso di tutte le voci di costo ripetibili, calcolate secondo le condizioni previste da contratto, rinunciando alla corresponsione di "somme di denaro ulteriori" e di essere "pienamente soddisfatto in merito a quanto ricevuto"; nel merito, la chiara indicazione in contratto delle condizioni contrattuali, distinguendo tra quelli up-front e quelli recurring; che, successivamente alla stipula del contratto di finanziamento, c'è stata una variazione dei costi del contratto: in particolare le commissioni in favore dell'intermediario si sono ridotte da € 3.915,83 ad € 3.760,66 e le commissioni di distribuzione da € 1.957,80 ad € 1.802,62; l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, di € 1.425,74 a titolo di commissioni in favore dell'intermediario; la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione. Pertanto, l'intermediario chiede di rigettare il ricorso.

DIRITTO

1. La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito della estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto (art. 125-sexies t.u.b.).

2. Preliminarmente, il Collegio è chiamato a esaminare l'eccezione sollevata dall'intermediario in relazione alla sottoscrizione di una quietanza liberatoria da parte del ricorrente. Sul punto, il Collegio rammenta che l'efficacia liberatoria della quietanza è subordinata alla circostanza che essa contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, ovvero l'ammontare e la causale di ciò cui il cliente rinuncia; dall'altro, l'espressa volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite (così Collegio di Coordinamento, decisione n. 8827/17). Inoltre, le quietanze liberatorie possono essere qualificate quali rinunce o transazioni esclusivamente se rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto soltanto in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati (cfr. Collegio di Bari, decisioni n. 3818/22 e n. 281/22). Da ultimo, con riferimento alle quietanze predisposte su un modulo prestampato dell'intermediario, i Collegi territoriali hanno chiarito che la quietanza ha efficacia abdicativa del diritto al rimborso di somme ulteriori rispetto a quanto riportato nel documento soltanto in presenza di una precisa indicazione degli importi oggetto di rinuncia e del relativo titolo (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 106/24); in assenza di questi elementi, difetterebbe infatti il necessario presupposto che il cliente abbia avuto l'esatta rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore dell'intermediario.

Ciò premesso, nel caso in esame la quietanza non appare rispettare i presupposti richiesti giacché, nel modulo di quietanza allegato, non risultano individuati i costi oggetto della rinuncia né tanto meno risultano quantificati i relativi importi, con la conseguenza che l'eccezione sollevata dall'intermediario non è meritevole di essere accolta.

3. Nel merito, il Collegio rileva che il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del t.u.b.

4. Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio innanzi tutto richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Inoltre, il Collegio ricorda che – dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza "Lexitor" (CGUE, 11.9.2019) - il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Più precisamente, "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una



diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF". Il Collegio di Coordinamento aveva anche chiarito che, ai fini della determinazione secondo equità del criterio da applicare per la retrocessione dei costi up front, il criterio preferibile è "analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021: in ragione di quell'intervento normativo, il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 21676/2021, aveva affermato che "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Senonché, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». Il Giudice delle leggi ne ha tratto la conseguenza che "l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor".

Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, richiamata dalla medesima sentenza della Consulta proprio per la sua conformità alla sentenza "Lexitor". Hanno inoltre condiviso la non retrocedibilità degli oneri erariali.

Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring; b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front; c) non rimborsabilità degli oneri erariali.



5. L'applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che le domande restitutorie formulate dal ricorrente siano meritevoli di parziale accoglimento.

6. In particolare, il Collegio – conformemente ai precedenti dei Collegi territoriali (Collegio di Bari, decisione n. 24352/21; Collegio di Roma, decisione n. 17017/21) ribadisce la natura recurring delle commissioni a favore dell'intermediario; di contro, hanno natura up front le commissioni di distribuzione.

7. Pertanto, in base ai criteri sopra illustrati, il ricorrente ha diritto ai rimborsi risultanti dal seguente prospetto, che tiene conto delle restituzioni già operate, delle quali risulta evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	5,90%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,91%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm. a favore dell'intermediario (recurring)	€ 3.760,66	€ 2.225,06	€ 1.425,74	€ 1.425,74	€ 1.425,74	€ 0,00
<input type="radio"/>	comm. di distribuzione (up front)	€ 1.802,62	€ 1.066,55	€ 683,41			€ 683,41
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0
							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 683
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 683,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI